

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCANCEL**

**Associassion cultural piemontèisa  
Associazione culturale piemontese**

## **TITOLO PRIMO COSTITUZIONE - SEDE. DURATA - SCOPI.**

### **Articolo 1**

L'Associazione Arcancel, costituita in Carmagnola in data 24-08-2009 è regolata dal presente Statuto.

### **Articolo 2**

La sede dell'Associazione è in via Cavassa n. 46

### **Articolo 3**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.

### **Articolo 4**

L'Associazione è laica, apolitica ed esclude ogni fine di lucro.

### **Articolo 5.**

L'Associazione si propone di tramandare la cultura piemontese alle generazioni future, attraverso:

- la valorizzazione della lingua, della letteratura, delle tradizioni piemontesi.
- la tutela del patrimonio storico, scientifico, artistico, ambientale del Piemonte.

## **TITOLO SECONDO ASSOCIATI**

### **Articolo 6.**

L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta a tutti coloro che abbiano interesse per le finalità dell'associazione.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7**

Tutti gli associati versano la quota d'associazione annua stabilita dal Consiglio Direttivo e s'impegnano a rispettare le norme statutarie.

## **Articolo 8**

Il numero degli associati è illimitato.

Si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione.
- Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa annua
- Soci Sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari
- Soci Benemeriti: coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per avere arrecato particolari benefici morali o materiali all'Associazione.

Sono soci fondatori i sig.ri: Audisio Domenico, Bertalmia Gian Antonio, Bertalmia Roberto, Carena Francesco, Dealessandri Luciano, Ottenga Fabrizio, Rossi Attilio, Sanero Giuseppe.

## **Articolo 9**

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e sono impegnati al perseguimento degli scopi statutari.

Tutti i soci sono elettori ed eleggibili nelle cariche dell'Associazione.

## **Articolo 10.**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

Dimissione volontaria

Morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto per la quota associativa

Radiatione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell'attività sociale. L'associato radiato non può più essere ammesso.

# **TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI**

## **Articolo 11**

Sono organi sociali:

- A) l'Assemblea Generale
- B) il Consiglio Direttivo
- C) il Presidente
- D) il Vice Presidente
- E) il Segretario
- F) il Tesoriere
- G) i Consiglieri

### **A) - ASSEMBLEA.**

## **Articolo 12**

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione,

### **Articolo 13**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un proprio delegato, anch'esso associato, con atto di delega scritta; nessun delegato può disporre di più di una delega.

### **Articolo 14.**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta con avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno, e verrà consegnata agli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente dell'Associazione su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

### **Articolo 15.**

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la valutazione dell'attività svolta durante l'anno sociale.

### **Articolo 16**

L'Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento in Assemblea.

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera con voto palese, salve le deroghe contenute nel presente Statuto.

### **Articolo 17.**

L'Assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo ;
- b) delibera sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o degli associati ;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Generale dei soci è regolarmente formata in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 18.**

L'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e della maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione.

## **B) CONSIGLIO DIRETTIVO.**

### **Articolo 19.**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di nomina elettiva.

Non possono far parte del consiglio direttivo più membri dello stesso nucleo familiare.

I componenti sono eletti tra gli associati dall'Assemblea con votazione segreta, ogni associato può esprimere al massimo tre preferenze.

Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

I consiglieri eletti durano in carica tre anni.

Si considera decaduto il consigliere dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del direttivo.

In caso di dimissioni o impossibilità da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo di svolgere il proprio incarico, qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo risulti inferiore a tre, subentrano i primi non eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute, in mancanza di sostituti si deve, entro trenta giorni, procedere a nuove elezioni.

#### **Articolo 20.**

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e segnatamente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative che non siano espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell'Associazione, forma il bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione, predispone il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

#### **Articolo 21.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### **Articolo 22.**

Il Consiglio Direttivo sceglie al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti e con votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nomina altresì, in caso di lite, il componente del Collegio arbitrale di cui all'art. 30.

#### **Articolo 23.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri, fatti salvi gli obblighi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **C) PRESIDENTE**

#### **Articolo 24.**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale degli associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed assembleari ed è assistito dal Segretario.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

### **D) SEGRETARIO.**

#### **Articolo 25.**

Il Segretario è il coordinatore dell'attività associativa in conformità delle delibere del Consiglio Direttivo. Tiene in custodia lo schedario dei soci, i verbali e tutti i materiali dell'Associazione.

## **E) TESORIERE.**

### **Articolo 26.**

Il Tesoriere cura l'amministrazione e redige il bilancio di ogni anno di gestione in collaborazione con il Presidente dell'Associazione; custodisce i fondi, riscuote le quote sociali, provvede al pagamento delle spese.

## **TITOLO QUARTO. IL PATRIMONIO - LE ENTRATE.**

### **Articolo 27**

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio .

### **Articolo 28.**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative.
- b) dai contributi di enti ed associazioni**
- c) dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'associazione
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

## **TITOLO QUINTO. NORME GENERALI E FINALI.**

### **Articolo 29.**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato, con le modalità di cui all'articolo 18, dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori ed a stabilire la devoluzione del patrimonio, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altra o altre associazioni del territorio, aventi le medesime finalità.

### **Articolo 30.**

Le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione, gli associati e i componenti degli organi sociali in dipendenza del presente Statuto saranno deferite a un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo dal Consiglio Direttivo. Il Collegio avrà potere di decidere le controversie secondo equità.

### **Articolo 31**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.